

**VERBALE DI ASSEMBLEA
DI MODIFICA DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno otto del mese di novembre.

8 novembre 2024

A Tione di Trento, in via Durone n. 43, presso il mio ufficio secondario, davanti a me dottor Giulio Lorenzi Notaio di Ala, iscritto nel Ruolo dei Distretti notarili riuniti di Trento e Rovereto.

È PRESENTE

- FERRARI FABIO, nato a Tione di Trento (provincia di Tione di Trento) il 7 settembre 1970, domiciliato per la carica presso la sede di seguito indicata, che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di presidente del consiglio direttivo dell'associazione riconosciuta:

– "COMUNITÀ HANDICAP" ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO, con sede a Sella Giudicarie (provincia di Trento) - Roncone, via S. Cipriano n. 26, codice fiscale 95007320229, iscritta nel Registro unico nazionale del terzo settore, legittimato in forza dei poteri di legge e di cui allo statuto; il comparente, richiamato da me Notaio e consapevole in merito alle responsabilità anche penali previste per il caso di dichiarazioni false, reticenti o fuorvianti ai sensi degli artt. 3, 46 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara di rivestire ad oggi la qualifica sopra indicata e che la delibera di data 22 luglio 2021 con la quale è stato nominato presidente non è stata revocata ed è tuttora valida e efficace.

Il comparente, dell'identità personale, qualifica e poteri di firma del quale io Notaio sono certo, mi chiede di assistere, redigendo pubblico verbale, all'assemblea degli associati della suddetta associazione, che mi dichiara essere riunita in questi giorno, luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione modifiche e aggiornamento dello statuto per adempimenti RUNTS;

2) Delega al presidente per apportare allo statuto le modifiche richieste dalle competenti autorità e dalla legge.

Aderendo alla richiesta, io Notaio ricevo il verbale dell'assemblea, apertasi alle ore diciotto e zero minuti e do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 12.6 dello statuto, il comparente FERRARI FABIO, il quale

accerta e constata quanto segue:

1) l'assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'art. 14 dello statuto, mediante convocazione di data 24 ottobre 2024;

2) l'associazione ha attualmente sessanta associati, in regola con il pagamento della quota associativa e quindi aventi diritto di voto, come meglio identificati nell'elenco soci che, previa dispensa dalla lettura data dal comparente a me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A";

3) sono presenti dodici associati su sessanta associati aventi diritto di voto e precisamente nove associati presenti in proprio e tre associati a mezzo deleghe che rimangono conservate agli atti dell'associazione e che il Presidente dichiara di aver controllato nella loro regolarità e validità; tutti identificati nell'elenco soci allegato;

Registrato a Trento

il 2 dicembre 2024

n. 29063 serie 1T

Euro 245,00

4) del consiglio di amministrazione sono presenti sé medesimo presidente e i consiglieri Bocchi Elisa, Giammarco Elena, come risulta anche dall'elenco che, previa dispensa dalla lettura data dal comparente a me Notaio, si allega sotto la lettera "B";

5) si è accertato dell'identità e della legittimazione dei presenti;

6) ai sensi dell'art. 14.2 dello statuto, l'assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/5 (un quinto) degli associati, essendo la prima andata deserta, e può validamente discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

7) ai sensi dell'art. 14.2 dello statuto, l'assemblea può validamente deliberare le proposte di variazione dello statuto con l'approvazione da parte della metà degli associati presenti aventi diritto al voto.

DISCUSSIONE

Prende la parola il presidente che espone all'assemblea la necessità di adottare il nuovo statuto, per adeguarlo alla disciplina del "Terzo settore", in particolare cambiando la denominazione in "COMUNITÀ HANDICAP ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO - ENTE DEL TERZO SETTORE".

Quindi il presidente dà integrale lettura del nuovo testo dello statuto, che si allega al presente atto sotto la lettera "C".

Dopo esauriente discussione l'assemblea, con voto espresso per alzata di mano, secondo l'accertamento fatto dal presidente,

con dodici

voti favorevoli,

con zero

voti contrari,

con zero

astenuti,

DELIBERA

1) Di approvare il nuovo statuto, modificato e integrato secondo le esigenze dell'associazione, nonché secondo le disposizioni della riforma del "Terzo settore", D.Lgs. 117/2017 ("Codice del terzo settore"), in particolare con modifica della denominazione in "COMUNITÀ HANDICAP ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO - ENTE DEL TERZO SETTORE", allegato nel suo testo integrale al presente atto sotto la lettera "C";

2) Di delegare il presidente a apportare allo statuto le modifiche richieste dalle competenti autorità e dalla legge e di conferire all'organo amministrativo ogni più ampio potere per dare esecuzione alle delibere assunte.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciotto e trentacinque minuti.

* * *

Iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (R.U.N.T.S.)

La presente modifica dello statuto sociale sarà comunicata a cura di me Notaio per l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore.

E io Giulio Lorenzi Notaio, richiesto, ho ricevuto il presente atto, scritto in parte da me e in parte da persona di mia fiducia, del quale ho dato lettura al comparente, che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio.

L'atto consta di un foglio scritto su tre pagine fino a qui.

Sottoscritto alle ore diciotto e quarantacinque minuti.
Sottoscritto: Ferrari Fabio, Giulio Lorenzi Notaio
(Impronta del Sigillo Notarile).

Allegato "C" all'atto raccolta n. 811

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"COMUNITÀ HANDICAP ORGANIZZAZIONE DI
VOLONTARIATO - ENTE DEL TERZO SETTORE"**

**Associazione di gruppi di famiglie per il superamento
dell'handicap e difficoltà**

STORIA DELL'ASSOCIAZIONE COMUNITÀ HANDICAP Onlus

I) Fondazione Associazione Comunità Handicap – PRIMO STATUTO

Il 12 agosto 1991 è stata fondata "L'Associazione Gruppi di Famiglie con Handicap e Difficoltà del Comprensorio delle Giudicarie" dalle seguenti famiglie:

Olimpia Panelli (primo Presidente dell'Associazione), Luciano Zanetti (Vicepresidente), Erminio Rizzonelli, Rosalia Bertoni, Graziella Bagozzi, Caterina Vezzani Pezzarossi, Onorino Papaleoni, Roberta Belliboni, Marcella Iori, Lucia Donati, Fabio Bazzoli, Mariangela Dalbon, Maria Grazia Bonenti, Rosanna Zambanini, Serafina Cozzati, Ivana Siccheri, Giuditta Valenti, Annamaria Filosi, Elio Bailo, Iva Siccheri, Annamaria Tomasi e Luigi Caresani.

II) SECONDO STATUTO

Il 20 aprile 1996 a Roncone è stato redatto il secondo statuto di Comunità Handicap Onlus, Associazione di Gruppi di Famiglie con Handicap e Difficoltà del Comprensorio delle Giudicarie con sede in via Valer n. 12 a Roncone (TN), Codice Fiscale 9500732022. Presidente dell'Associazione Massimo Capella.

III) TERZO STATUTO

Il 24 maggio dell'anno 2014 viene approvato il terzo statuto dell'Associazione Comunità Handicap Onlus, Associazione di Gruppi di Famiglie con Handicap e Difficoltà, Codice Fiscale 95007320229 e sede legale in via San Cipriano, 26 a Roncone (TN).

Presidente è Fabio Bazzoli, nato a Roncone il 20 giugno 1946, ivi residente in Via B. Lucchi 3/A, cittadino italiano.

Col presente statuto vengono modificati e integrati gli articoli I, II e III del Titolo I per specificare l'evoluzione degli scopi mutualistici, la tipologia e l'approccio delle attività attuate fino ad ora e future. Questi cambiamenti sono resi possibili grazie all'impegno delle famiglie e dei volontari e al lavoro di rete con la cooperativa sociale Il Bucaneve e le altre realtà del Consorzio Impresa Solidale e con le Comunità locali.

IV) QUARTO STATUTO

In data 29 febbraio 2016, avanti al Notaio dott. Paolo Franceschetti, viene modificato l'articolo IV - Titolo II che disciplina l'ammissione dei soci.

V) QUINTO STATUTO

In data 30 ottobre 2019, avanti al Notaio dott. Paolo Franceschetti, viene modificato lo statuto secondo il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso.

VI) SESTO STATUTO

In data 8 novembre 2024, avanti al Notaio Giulio Lorenzi, viene modificato l'articolo 1 - Titolo I che disciplina denominazione, sede e durata.

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1. L'Associazione riconosciuta denominata "COMUNITÀ HANDICAP ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO - ENTE DEL TERZO SETTORE", associazione di gruppi di famiglie per il superamento dell'handicap e difficoltà, di seguito indicata come "Associazione" o "Comunità Handicap" o "CH" è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e dalle norme del Codice Civile in tema di associazioni.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Sella Giudicarie - Roncone. L'eventuale variazione della sede legale non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della Provincia Autonoma di Trento.
4. L'Associazione ha sedi secondarie in: Tione di Trento (anche frazione di Saone), Pinzolo, Ponte Arche, Arco. L'eventuale variazione o istituzione di nuove sedi secondarie in ambito provinciale non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2

SCOPI

1. L'Associazione persegue esclusivamente fini di solidarietà umana e sociale e non persegue fini di lucro. In particolare, l'Associazione ha come scopi la promozione umana e l'integrazione sociale delle famiglie con soggetti socialmente svantaggiati in carico, attraverso l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione. Essa opera nei settori della cultura, della formazione e della solidarietà sociale, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
2. L'Associazione si avvale, nel perseguire i suoi scopi, del contributo dei volontari. A tal fine ne promuove e ne organizza la rete.
3. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.
4. Essa opera nei seguenti settori:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni
 - b) interventi e prestazioni sanitarie
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
 - e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
 - f) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del

22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi

g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

5. Le finalità dell'Associazione si ritrovano nel compimento di ogni azione diretta a promuovere e a favorire la partecipazione e l'autodeterminazione delle persone e delle famiglie con disabilità, nel rispetto dei principi della vita indipendente, della responsabilizzazione, della promozione della salute, della territorialità e della tutela dei diritti civili.

L'Associazione persegue le seguenti finalità:

a) aumentare l'energia dei gruppi familiari con persone svantaggiate a carico, sostenerli sia psicologicamente che economicamente e attraverso l'auto mutuo aiuto, affinché ogni famiglia gestisca al meglio la propria condizione

b) soccorrere con proprie risorse le famiglie in condizione di bisogno

c) favorire interventi e progetti personalizzati a favore di persone con disabilità dalla nascita, nell'ottica della cura domiciliare, "cura di comunità" e progetto di vita

d) promuovere l'inclusione nella scuola e nell'ambiente di vita, specialmente a favore di persone con disabilità gravi e complesse

e) promuovere e collaborare con tutti i soggetti del territorio al superamento dell'handicap, delle barriere architettoniche e culturali e dello stigma

f) promuovere nelle forme più idonee la conoscenza e la sensibilità della comunità nei confronti delle problematiche delle famiglie con disabilità

g) promuovere la sensibilizzazione, l'attivazione e la valorizzazione della disponibilità e delle risorse economiche, umane e di volontariato della comunità a favore delle famiglie con soggetti socialmente svantaggiati a carico

h) organizzare e formare una rete di volontari che intendano offrire il proprio tempo per perseguire gli scopi dell'Associazione i) cooperare con altre associazioni, gruppi, istituzioni pubbliche e private, che perseguano analoghe finalità o che comunque siano in sintonia con lo spirito dell'Associazione e promuovere l'integrazione degli interventi socio-sanitari ed educativi

j) sperimentare nuove risposte a bisogni emergenti o scoperti

k) promuovere la raccolta di fondi, donazioni, contributi sia dai propri associati che da enti o da singoli cittadini, per costituire un patrimonio permanente e flessibile in grado di rispondere alle necessità assistenziali delle persone, con priorità per minori, giovani e adulti con patologie gravemente invalidanti e disabilità

l) promuovere e favorire la ricerca e lo studio al fine di migliorare la condizione generale delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

ARTICOLO 3

ATTIVITA'

1. Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

a) attuare tutti i possibili interventi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e la tutela della salute delle situazioni di disabilità e handicap

- b) attivare iniziative di sostegno, tutela, promozione della salute rivolte alle famiglie con disabilità e alle agenzie educative e scolastiche di ogni ordine e grado
- c) gestire progetti di "assistenza e riabilitazione integrata" a favore di minori con disabilità gravi, già dalla nascita, lavorando in rete con la famiglia, le istituzioni scolastiche, i servizi pubblici coinvolti e le realtà di privato sociale operanti sul territorio
- d) gestire progetti di educativa domiciliare, contestuale e di riabilitazione a favore di minori e adulti con disabilità, finalizzati anche a favorire una maggior inclusione nella comunità di appartenenza
- e) attivare e collaborare in progetti di sostegno, sollievo e cura anche nel "dopo di noi", valorizzando l'apporto del volontariato
- f) promuovere, organizzare e gestire attività di trasporto sociale e accompagnamento a favore delle persone con disabilità
- g) gestire progetti di inclusione sociale in contesti lavorativi a favore di persone non collocabili, anche temporaneamente, in attività lavorative
- h) organizzare iniziative alternative al ricovero e all'istituzionalizzazione attraverso la collaborazione con reti familiari e informali e l'attivazione di contesti di cura inclusivi e integrati nel territorio, come ad esempio i soggiorni educativi e riabilitativi, anche in collaborazione con i servizi pubblici
- i) promuovere la creazione di gruppi di auto mutuo aiuto e, in generale, di spazi di ascolto, supporto e consulenza rivolti alle famiglie con difficoltà e ad altre famiglie e volontari, con il coinvolgimento attivo della comunità locale
- j) organizzare occasioni di incontro e attività ricreative, educative e culturali usufruendo anche delle iniziative presenti nella comunità
- k) organizzare corsi di formazione, aggiornamento e sensibilizzazione a favore delle persone disabili e loro familiari, degli operatori e dei volontari attivi
- l) predisporre e realizzare progetti di studio e di ricerca sull'utilizzo di strumenti, metodologie e modelli attuali e/o innovativi con l'obiettivo di sostenere le famiglie e le persone con disabilità nell'individuazione di ausili e azioni che permettano il maggior grado di autonomia e la massima partecipazione possibile
- m) contribuire a finanziare, laddove possibile, l'acquisto di attrezzature, macchinari e altri strumenti indispensabili all'assistenza e alla terapia delle persone con disabilità, oltre che di altro materiale che possa migliorare i servizi e le attività delle strutture sanitarie
- n) promuovere e organizzare eventi e iniziative di carattere culturale, formativo e informativo quali, ad esempio, corsi, laboratori, dibattiti, seminari, conferenze, convegni, in relazione alle finalità istituzionali
- o) curare la redazione di articoli, periodici, riviste, documenti e altre pubblicazioni e opere letterarie, anche in formato elettronico e a carattere multimediale, al fine di informare in merito alle finalità istituzionali e all'attività dell'Associazione
- p) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in questo elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal

predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

La raccolta di fondi, donazioni e contributi sia dai propri associati che da enti e singoli cittadini è finalizzata a garantire la continuità degli interventi e a costituire un patrimonio permanente e flessibile in grado di rispondere alle necessità assistenziali delle persone che lo richiedano, con priorità per minori, giovani e adulti con patologie gravemente invalidanti e disabilità.

TITOLO II - NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

ART. 4

NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

ART. 5

I SOCI

1. Il numero dei soci dell'Associazione è illimitato.

2. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

3. Sono soci fondatori dell'Associazione i firmatari dell'atto costitutivo.

4. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle organizzazioni di volontariato.

5. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

6. Sono soci onorari coloro che abbiano ottenuto tale titolo dall'Assemblea per particolari benemeritenze nei confronti dell'Associazione e delle sue finalità.

ART. 6

PROCEDURA DI AMMISSIONE

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione.

In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, a osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda.

Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel

libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

ART. 7

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto per le elezioni delle cariche sociali, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo
- b) presentare agli organi sociali proposte e osservazioni riguardanti la gestione dell'Associazione
- c) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e parteciparvi
- d) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo
- e) essere eventualmente rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali
- c) cooperare al raggiungimento dei fini sociali e astenersi da ogni attività che sia in contrasto con questi e con l'interesse dell'Associazione
- d) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

ART. 8

CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto

di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'esercizio sociale in corso, purché sia presentato almeno 3 (tre) mesi prima della chiusura dello stesso e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo

b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.6 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione

b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali

c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III - NORME SUL VOLONTARIATO

ART. 9

DEI VOLONTARI E DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, nemmeno indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 10

DEI VOLONTARI E DELLE PERSONE RETRIBUITE

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente con cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria

attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI

ART. 11

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) l'organo di controllo
- d) il Collegio dei Probiviri.

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 12

L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: COMPOSIZIONE, MODALITA' DI CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa annuale.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria può essere inoltre convocata:

- a) dal Consiglio direttivo ogni qual volta esso ne riconosca la necessità
- b) su richiesta motivata e indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno un decimo degli associati, con l'indicazione dei contenuti da trattare.

3. Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in luogo facilmente raggiungibile con i comuni mezzi di trasporto. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli

argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

5. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera ordinaria o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

6. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza dal Vicepresidente. In assenza di ambedue, o quando la maggioranza dei soci presenti lo richieda, l'Assemblea, a maggioranza, elegge fra i soci chi debba presiederla.

7. L'Assemblea designa altresì il Segretario e due scrutatori. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dai due scrutatori.

8. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

ART. 13

ASSEMBLEA ORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM

1. E' compito dell'Assemblea ordinaria:

a) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo

b) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo

c) eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Proibiviri

d) approvare i programmi sociali predisposti dal Consiglio Direttivo

e) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo

f) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo

g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione

h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione

i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti

j) deliberare sulla compravendita di immobili e/o trasferimento dei diritti reali e degli eventuali affitti

k) deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale sottoposti a suo esame con regolare ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

2. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Essa delibera a maggioranza dei votanti presenti, sia in prima che in seconda convocazione, salvo nei casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge.

ART. 14

ASSEMBLEA STRAORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM

1. E' compito dell'Assemblea straordinaria:

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto
b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre/quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 1/5 (un quinto) degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre/quarti) degli associati.

4. Nelle Assemblee straordinarie può fungere da Segretario un notaio.

ART. 15

L'ASSEMBLEA DEI SOCI: REGOLE DI VOTO

1. Ogni socio ha diritto a un solo voto.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea. Il socio che per giustificato motivo è impedito a intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare solo da un altro socio mediante delega scritta. Le deleghe devono essere presentate al Presidente dell'Assemblea e conservate agli atti. Non possono essere delegati i rappresentanti del Consiglio Direttivo.

E' ammessa una sola delega per associato.

3. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

4. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenni, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

5. Per le votazioni si procede di regola con voto palese per alzata di mano, con prova e controprova. Quando almeno 1/10 (un decimo) dei soci presenti lo richieda, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Per le elezioni delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea approvi, a maggioranza dei presenti di procedere per voto palese.

6. I Consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

ART. 16

IL CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa, a maggioranza relativa di voti. Esso è composto da un numero di membri che può variare da tre a nove, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che

comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 17

IL CONSIGLIO DIRETTIVO: REGOLE DI CONVOCAZIONE, DI FUNZIONAMENTO E DI VOTO

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri o l'organo di controllo.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 2 (due) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Esso delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri e a maggioranza dei voti. Non sono ammesse deleghe.

5. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

6. Le deliberazioni devono risultare dal verbale firmato dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato.

Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

7. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa inoltre, senza diritto di voto, un operatore qualificato avente il ruolo di coordinatore delle attività associative.

ART. 18

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria dell'Associazione. Esso può compiere in genere tutti gli atti e le operazioni che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizioni di legge o dello statuto, siano espressamente riservate all'Assemblea.

2. In particolare, ha il compito di:

a) nominare il Presidente e il Vicepresidente dell'Associazione

b) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare

c) deliberare la convocazione dell'Assemblea

d) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati

e) eseguire le delibere assembleari

f) formulare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea

g) predisporre i programmi sociali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea

- h) redigere il bilancio annuale di esercizio e la relazione dello stesso, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- i) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- j) redigere la relazione annuale circa il perseguimento dello scopo sociale e l'attività sociale effettivamente svolta, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- k) decidere in merito ai rapporti di lavoro con il personale dipendente, oltre che con collaboratori e consulenti esterni, fissandone le retribuzioni e le mansioni
- l) predisporre progetti per l'attività di formazione e di aggiornamento rientrante fra gli scopi dall'Associazione
- m) conferire procure sia generali che speciali
- n) provvedere alla sicurezza dei crediti e al loro sollecito incasso
- o) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente
- p) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione
- q) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale
- r) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni
- s) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

3. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

4. L'operatore qualificato chiamato a svolgere il ruolo di coordinatore ha il compito di provvedere al buon funzionamento dell'attività dell'Associazione, garantendo l'adeguatezza degli approcci metodologici da attuarsi; inoltre cura e coordina i rapporti con il gruppo degli operatori e dei volontari, relaziona ai componenti del Consiglio Direttivo rispetto all'andamento, ai problemi e alle necessità emerse nel perseguimento degli obiettivi e delle finalità riguardanti il programma dell'Associazione.

ART. 19

IL PRESIDENTE: POTERI E DURATA IN CARICA

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, in qualsiasi grado e specie di giurisdizione.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione e adempie alle funzioni demandategli dalla legge e dallo Statuto. In particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi. La firma del Presidente, apposta sotto la ragione sociale, scritta o stampata, impegna validamente l'Associazione di fronte ai terzi senza necessità di ulteriori formalità

b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo

c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro quindici giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo

d) convocare e presiedere l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo.

6. In caso di impossibilità del Presidente a svolgere i suoi compiti, o di assenza dello stesso, il Vice presidente lo sostituisce a tutti gli effetti. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

ART. 20

CAUSE DI DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. La carica di Consigliere si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, c.2, del presente Statuto

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà a una nuova elezione.

I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro trenta giorni dalla cessazione, al fine di procedere a una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

ART. 21

L'ORGANO DI CONTROLLO: COMPOSIZIONE, DURATA IN CARICA E FUNZIONAMENTO

1. L'organo di controllo è composto da tre membri nominati dall'Assemblea anche tra i non associati.

2. Almeno un membro dell'organo di controllo deve essere scelto tra i revisori legali iscritti all'apposito registro.

3. L'organo di controllo rimane in carica per tre anni e i suoi componenti

possono essere rieletti.

4. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

5. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

7. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale.

Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

ART. 22

COMPETENZE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

1. E' compito dell'organo di controllo:

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione

b) controllare l'andamento organizzativo e amministrativo dell'Associazione esaminando il bilancio ed effettuando ispezioni periodiche relative alle scritture contabili e riferire all'Assemblea eventuali osservazioni rispetto al suo intervento

c) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore

d) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio

e) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dall'art. 31, c. 1, del Codice del Terzo Settore, l'organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 23

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri eletti dall'Assemblea tra i soci.

2. I Probiviri durano in carica tre anni.

3. Il Collegio dei Probiviri può essere consultato al fine di facilitare la risoluzione delle controversie che possono sorgere fra i soci e l'Associazione o gli organi di essa circa l'interpretazione e l'applicazione dello statuto e delle deliberazioni sociali.

ART. 24

RESPONSABILITA' DEGLI ORGANI SOCIALI

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione risponde soltanto l'ente con

il proprio patrimonio.

2. Il Presidente, i Consiglieri, i direttori generali e i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

TITOLO V - I LIBRI SOCIALI

ART. 25

LIBRI SOCIALI E REGISTRI

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

TITOLO VI - NORME SUL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E SUL BILANCIO D'ESERCIZIO

ART. 26

DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio minimo necessario per il conseguimento della personalità giuridica, secondo le normative vigenti, che costituisce il fondo patrimoniale di garanzia indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Associazione
- b) da beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dai soci
- c) dalle risorse economiche elencate nel successivo articolo 27
- d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

2. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 27

RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) contributi ordinari e straordinari dei soci
- b) contributi privati
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
- d) donazioni e lasciti testamentari

- e) rendite patrimoniali derivanti da beni immobili registrati e non registrati, in comodato o acquistati
 - f) attività di raccolta fondi
 - g) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni
 - h) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore
 - i) contributi di organismi internazionali
 - l) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
2. I contributi ordinari dagli associati sono costituiti dalla quota di prima iscrizione e dalla quota annuale stabilite dall'Assemblea. I contributi straordinari possono essere elargiti dai soci o da altre persone fisiche e giuridiche. I soggetti che elargiscono contributi straordinari sono considerati "benemeriti".
3. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

ART. 28

BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ciascun esercizio viene compilato, secondo le norme di legge e i criteri di una buona e corretta amministrazione, il bilancio annuale formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione.
Il bilancio di esercizio dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

TITOLO VII - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 29

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 30

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Gli organi sociali in carica alla data di entrata in vigore del presente

statuto, rimangono in carica sino alla loro naturale scadenza.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti, in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, assume la denominazione di organo di controllo, ed esercita le funzioni per lo stesso previste dall'art. 22 del presente Statuto.

ART. 31

NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Sottoscritto: Ferrari Fabio, Giulio Lorenzi Notaio

(Impronta del Sigillo Notarile).

COPIA CONFORME

(Art. 22, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

Io sottoscritto Giulio Lorenzi Notaio di Ala, iscritto nel Ruolo dei Distretti notarili riuniti di Trento e Rovereto, certifico, mediante apposizione al presente file pdf della mia firma digitale, che questa copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo a mio rogito, firmato a norma di legge.

Copia composta di 27 pagine, compresa la presente, rilasciata in carta libera per gli usi consentiti.

Ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, la produzione della presente copia su supporto informatico, munita della firma digitale, sostituisce l'originale.

26 marzo 2025

(Firmato digitalmente: Giulio Lorenzi Notaio)

18/03/2025
18/03/2025
18/03/2025

Firmato digitalmente da GIULIO
LORENZI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
TRENTO:80020660223